



ATTO DI NOMINA

n. 07 del 09.02.2023

OGGETTO: Nomina del “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo della Città metropolitana di Roma Capitale all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia.

IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 109 del 22 giugno 2007, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- il Decreto 17 febbraio 2011 del Ministero dell’Interno, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto 25 settembre 2015 del Ministero dell’Interno, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;

VISTI, altresì:

- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, del 4 maggio 2011, avente ad oggetto "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette";
- il provvedimento della UIF del 23 aprile 2018, avente ad oggetto "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- il documento della UIF denominato "Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-UIF".

CONSIDERATO CHE:

- tutte le succitate disposizioni mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;
- per i fini che qui ci occupano, l'art. 10, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 231/2007 prevede che le disposizioni in tema di antiriciclaggio siano applicate agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
 - a) procedimento finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici privati;
- il comparto pubblico svolge un ruolo di primo piano nella fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Pertanto, gli uffici della pubblica amministrazione assumono un ruolo rilevante nella prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR e nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, al fine di consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (rischi di infiltrazione criminale richiamati dalla UIF con propria comunicazione dell'11 aprile 2022);
- ciascuna pubblica amministrazione - nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al predetto art. 10, comma 1 - è anzitutto tenuta a individuare, con provvedimento formalizzato, un soggetto denominato "gestore", che è il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF e che la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con tali operazioni sospette;
- le pubbliche amministrazioni, in base alla propria autonomia organizzativa, adottano procedure interne volte a:

a) garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni, la riservatezza dei soggetti coinvolti nella segnalazione nonché l'omogeneità dei comportamenti (l'art. 6, comma 1, del citato decreto 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno);

b) specificare le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono al soggetto “gestore” le informazioni rilevanti per la valutazione delle operazioni sospette (l'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto);

- gli elementi di sospetto sono valutati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti del predetto articolo 10, comma 1, e delle attività e dei comportamenti tenuti dai medesimi, anche in considerazione di “indicatori di anomalia”, che sono volti a ridurre i margini d'incertezza connessi con valutazioni soggettive e che mirano al corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione (fermo restando che l'elenco degli indicatori di anomalia non è esaustivo, vista la continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni sospette);

- la segnalazione di operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;

- il “gestore”, come individuato nel presente atto, deve procedere alla registrazione e adesione al sistema di segnalazione on-line nel portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, ed utilizzare tale canale informatico per le successive interlocuzioni con la UIF;

- in caso di strutture organizzative particolarmente complesse, è possibile individuare più di un soggetto delegato dal “gestore” alla tenuta dei rapporti con la UIF, prevedendo adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati (art. 6, comma 7, del decreto 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno);

- in conformità al contenuto del succitato documento UIF recante “Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-UIF”, il “gestore” (che è il soggetto fisico denominato “referente”) può concedere, sotto la propria responsabilità, la delega ad operare per conto della Città metropolitana di Roma Capitale (che è il soggetto giuridico denominato “segnalante”) ad altri utenti che si siano preventivamente registrati al portale e che abbiano inoltrato al referente/gestore apposita richiesta di delega;

- la responsabilità della correttezza dei dati trasmessi rimane comunque in capo al “gestore”, che rappresenta l'interlocutore ufficiale della UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l'approfondimento delle segnalazioni, ed è responsabile dei dati trasmessi anche se inviati da altri soggetti abilitati;

- per favorire la conoscenza da parte dei dipendenti pubblici delle fattispecie meritevoli di segnalazioni, è opportuno includere, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, il riferimento agli indicatori di anomalia e alle istruzioni relative alle modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, la persona individuata come “gestore” può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012;

ATTESO che come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.) della Città metropolitana di Roma Capitale è stato designato, con proprio atto n. 07 del 14/02/2022, il Segretario Generale pro tempore dott. Paolo Caracciolo, il quale ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico in oggetto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;
- la sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO approvato con proprio decreto n. 213 del 14 dicembre 2022;
- il proprio Decreto n. 125 del 04/08/2022 avente ad oggetto “*Approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale e conseguente adeguamento del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi*”.

NOMINA

per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, il “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nella persona del Dott. Paolo Caracciolo, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il “gestore” è il soggetto delegato alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) istituita presso la Banca d'Italia, previa registrazione e adesione al sistema di segnalazione on-line nel portale Infostat-UIF della Banca d'Italia.

Al “gestore” è affidato il compito di redigere un documento nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione stessa, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6 del decreto del 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno.

Il “gestore” è, altresì, autorizzato a concedere la delega ad operare, sul portale Infostat-UIF, ai Direttori dei Dipartimenti o Uffici equiparati della Città metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007.

Il presente atto comporta l'adozione, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, di misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.

Il presente incarico viene svolto a titolo gratuito, pertanto, non è previsto alcun compenso.

Roberto GUALTIERI